



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 aprile 2014  
(OR. en, fr)**

**8261/14  
ADD 1**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0297 (COD)**

---

---

**CODEC 930  
DROIPEN 49  
EF 107  
ECOFIN 315**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo ( <b>AL + D</b> ) = Dichiarazioni

---

**Dichiarazione di Austria, Bulgaria, Ungheria e Polonia**

Le delegazioni di Austria, Bulgaria, Ungheria e Polonia plaudono agli sforzi compiuti per combattere l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Riteniamo che misure appropriate, tra cui la penalizzazione degli atti di abuso di mercato, possano contribuire a rafforzare l'integrità del mercato e la fiducia dei cittadini riguardo a strumenti finanziari, condizioni essenziali per la crescita economica. Approviamo pertanto l'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Tuttavia, l'armonizzazione delle sanzioni introdotta dalla direttiva in questione suscita serie perplessità in quanto avrebbe dovuto essere preceduta da un'analisi della sua necessità ai fini dell'attuazione efficace di una politica dell'Unione. Tale analisi non è stata effettuata in quanto l'armonizzazione delle sanzioni è stata proposta soltanto nella fase dei negoziati informali con il Parlamento europeo. Inoltre, la valutazione d'impatto inizialmente svolta dalla Commissione europea non ha confermato che tale armonizzazione sia da considerarsi essenziale per garantire l'attuazione efficace della politica dell'Unione in materia.

Anche i livelli sanzionatori adottati nella direttiva possono sollevare preoccupazione in quanto divergono dalle soglie che costituiscono una prassi consolidata e che derivano dalle *conclusioni del Consiglio del 2002 sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene* e sono confermate dalle *conclusioni del Consiglio del 2009 concernenti disposizioni tipo che fungano da orientamento alle deliberazioni del Consiglio nel settore del diritto penale*.

È opinabile se le differenze negli ordinamenti giuridici e nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri, tutelate dall'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, siano state sufficientemente prese in considerazione.

Inoltre, temiamo che una soglia di 4 anni di pena detentiva, anche per casi gravi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, sia piuttosto alta rispetto ad altri reati gravi oggetto di armonizzazione a livello europeo. Ad esempio taluni reati di violenza sessuale su minori sono punibili con la reclusione fino a 3 o 5 anni. Inoltre, gli Stati membri che non prevedono tale soglia nel proprio ordinamento giuridico avranno l'obbligo di innalzare la pena alla soglia più vicina ivi prevista (fino a 5 anni o più). Ciò comporterà un effetto negativo sull'armonizzazione e conseguentemente un inasprimento involontario del trattamento dei reati interessati.

Esprimiamo la convinzione che i livelli sanzionatori precedentemente approvati dal Consiglio e dal Parlamento in altre direttive saranno rispettati negli strumenti giuridici futuri. La presente direttiva non dovrebbe costituire un precedente a riguardo.

## Dichiarazione del Lussemburgo

Il Lussemburgo prende atto del fatto che la direttiva, in virtù dei protocolli 21 e 22, non vincolerà tutti gli Stati membri dell'Unione. Questa situazione rischia di essere in contrasto con la necessità di "garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione" richiesta dalla base giuridica, articolo 83, paragrafo 2 TFUE. In tale ambito, il Lussemburgo ricorda le disposizioni menzionate nella dichiarazione 26 al trattato di Lisbona.

---